

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 25

Oggetto: determinazione importo Sanzione per interventi effettuati dalla ditta *Massini Carlo* nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 02.10.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l'emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

considerato che,

il Direttore presentava il seguente rapporto:

A seguito della richiesta avanzata dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero protocollo 2510/2018 con la presente si comunica che gli interventi realizzati sul giardino censito al fg. 1747 map 135 sub 3 di proprietà delle ditte: Massini Marta, Massini Matteo e Massini Pietro di cui l'usufrutto è a nome di Di Tizio Sofia e committente dei lavori (come da indicazione del Gruppo Carabinieri Forestale) è il Sig. Massini Carlo, in località Poggio nel Comune di Ancona, come riscontrato nel sopralluogo effettuato in data 09/08/2018 dal sottoscritto in compagnia del personale dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero e visibile dalle Foto in loro possesso, consistono in manutenzione straordinaria della corte (superiore a 500 mq) ed in particolare:

- 1. Capitozzatura/abbattimento di 5 pini austriaci*
- 2. la potatura straordinaria/capitozzatura di 18 lecci con diametro superiore ai 15 cm costituenti un filare di lecci.*
- 3. Potatura straordinaria di una siepe di olmi e pitosforo di circa trenta metri.*

Tutti gli sono stati effettuati in zona agricola (E del DM 1444/68 come individuate nei PRG) senza il nulla osta di cui Art. 2.13. co 2 lettera a) e b).

- Per quanto riguarda l'intervento sui pini austriaci questo è avvenuto senza prevedere la compensazione ovvero la piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari per ogni pianta eliminata.

- Per quanto riguarda l'intervento sul filare di lecci il danno cagionato alla vegetazione si ritiene grave, in quanto con una drastica potatura si asportano grandi quantità di massa foto-sintetizzante causando importanti scompensi fisiologici all'albero, innescando processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute. A questo poi si aggiunge che la potatura effettuata, probabilmente nel mese di aprile, non è avvenuta mediante tagli di ritorno, e i tagli effettuati sono anche di grandi dimensioni e questo comporta:

l'aumento dell'azione di patogeni presenti, come funghi, che nei grossi tagli trovano facile ingresso;

la perdita del valore estetico/paesaggistico della siepe;

la perdita di importanti radici che non possono essere nutrite, cui segue una riduzione della stabilità dell'albero.

- Per quanto riguarda la potatura straordinaria della siepe questa è avvenuta con la potatura drastica degli esemplari di olmo i quali presentano diametri ridotti al di sotto dei 15 centimetri.

Concludendo si ritiene che:

Per le 5 piante di Pino Austriaco il danno causato sia ascrivibile al danno lieve purché sia garantita la compensazione mediante piantumazione, con garanzia di attecchimento, di 10 nuovi esemplari di specie autoctone o di antico indigenato caratterizzate dal medesimo portamento di quelli capitozzati/abbattuti, in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione vegetale da abbattere. Le piante dovranno essere di specie da scegliersi tra quelle indicate nell'allegato C del Regolamento del Parco e il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero.

Ove non vi siano i presupposti per la piantumazione compensativa delle essenze arboree in aree in disponibilità al richiedente è possibile proporre l'impianto in aree pubbliche su indicazione del Comune territorialmente competente. Nel caso in cui venga proposta la compensazione in aree pubbliche il contravventore deve allegare l'assenso del Comune con l'individuazione dell'area dove poter effettuare l'impianto.

Per il filare di lecci il danno causato sia ascrivibile al danno con possibilità di ripristino, pertanto il contravventore è tenuto al ripristino del danno non potando le piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza e sempre previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Inoltre il contravventore è tenuto al pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 in quanto non potendo determinare il profitto derivante dalla trasgressione il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno è pari 300,00.

Pari danno è ascrivibile alla manutenzione straordinaria della siepe eseguita con le modalità errate sopra espresse e in periodo non conforme a quello previsto nel Regolamento del Parco sia per la tutela dello stato vegetativo della pianta sia per la tutela dell'avifauna ovvero tra gennaio e marzo.

Per le piante capitozzate il danno causato sia ascrivibile al danno con possibilità di ripristino, pertanto il contravventore è tenuto al ripristino del danno ovvero attraverso il divieto di potatura delle piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco”.

Per competenza specifica del Direttore si ritengono le valutazioni pertinenti e quindi deve essere dato seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato.

Tale azioni hanno comportato la violazione dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Concludendo si ritiene che siano state effettuate le seguenti violazioni:

- taglio di 5 piante di Pino Austriaco senza richiesta di nullaosta e senza avvenuta compensazione (violazione articolo del regolamento 2.13);

il danno causato può essere ascrivibile al “danno di minima entità, a cui si applica una sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00”

e si ritiene necessaria la compensazione da ordinare con opportuna ordinanza

- potatura straordinaria/capitozzatura di 18 lecci con diametro superiore ai 15 cm costituenti un filare di lecci (violazione articolo del regolamento 2.13 e 5 e successivi in merito agli interventi sulle alberature);

il danno causato può essere ascrivibile al “danno con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore”

e si ritiene necessario il ripristino del danno da ordinare con opportuna ordinanza attraverso il divieto di potatura delle piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco

- Potatura straordinaria di una siepe di olmi e pitosforo di circa trenta metri (violazione articolo del regolamento 2.13 e 5 e successivi in merito agli interventi sulle alberature).

il danno causato può essere ascrivibile al “danno con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore”

e si ritiene necessario il ripristino del danno da ordinare con opportuna ordinanza attraverso il divieto di potatura delle piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco.

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

in definitiva è da,

determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 2.100,00 (100,00 + 1.000,00 + 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

e da demandare con successiva ordinanza le seguenti disposizioni:

impianto di n. 10 alberature da scegliere tra quelle autoctone indicate all'allegato C del regolamento del Parco a compensazione del taglio di 5 piante di Pino Austriaco;

divieto di potatura delle piante del filare di lecci per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco;

divieto di potatura delle piante del filare di olmi per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 2.100,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale “Marche” per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione alla ditta indicata in oggetto;
4. di inviare la presente al Direttore dell'Ente per opportuna conoscenza;
5. di dare atto che con successiva ordinanza saranno indicate le modalità di ripristino indicate nel documento istruttorio;
6. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2018-2020 annualità 2018.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2018-2020 annualità 2018.

Sirolo, li 02/10/2018

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL DIRETTORE

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, li 02/10/2018

Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)